

**Interpretazione ed applicazione del comma 9 dell'art. 97 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell'edilizia e affini - 28 luglio 2008 (Lavoro a tempo parziale)**

Nel CCNL Edilizia Artigianato, le Parti hanno voluto raggiungere un compromesso tra le esigenze di flessibilità delle imprese e la necessità di regolamentare l'utilizzo del rapporto di lavoro part-time per le figure operaie.

Nel comma 7 viene indicato il criterio generale che pone il limite di assunzione del 3% del personale operaio a orario parziale, da calcolarsi sul totale dei dipendenti occupati a tempo indeterminato; a tale criterio vengono successivamente collegate altre previsioni contrattuali, al fine di superare la difficoltà di assunzione per l'impresa artigiana, dovuta dalla dimensione occupazionale delle stesse, che avrebbe escluso, in via di principio, l'utilizzo di questa forma di rapporto di lavoro.



Pertanto, nel comma 8 si è prevista la possibilità di impiegare lavoratori part-time, purchè non eccedano il 30% degli operai a tempo pieno in forza nell'impresa (es. assunzione di un lavoratore a tempo parziale in una azienda che occupa 4 lavoratori a tempo pieno).



Nel successivo comma 9, oggetto di questa interpretazione condivisa, viene sancita una regola, per l'assunzione di dipendenti part-time, basata sul monte ore annuo (lavorabili) degli addetti dell'impresa, per la aziende da 0 a 3 dipendenti, ponendo il limite del 30%.

Le Parti firmatarie l'accordo del 23 luglio 2008, convengono che il comma 9, sopra indicato, va interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente con contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile.

Va infine evidenziato che nel comma 12 vengono individuate specifiche figure professionali e qualifiche esenti dalle limitazioni sopra indicate, nonché una specifica procedura di comunicazione alle OO.SS territoriali in caso di assunzione di operai part-time.

Roma lì 9 marzo 2010

ANAEP - CONFARTIGIANATO  
  
CNA COSTRUZIONI  
  
FIAE CASARTIGIANI  
  
CLAAI  


FENEAL - UIL  
  
FILCA - CISL  
  
FILLEA - CGIL  
